



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo  
Caterina Capegliota

*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: [info@pomarascibetta.it](mailto:info@pomarascibetta.it)  
[www.pomarascibetta.com](http://www.pomarascibetta.com)  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

## News per i clienti dello studio

**N. 62**

**10 Ottobre 2024**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## Lo scadenziario di Novembre 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di novembre 2024** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

### Le scadenze di Novembre 2024

Scadenza	Soggetto obbligato	Tributo/ Contributo	Adempimento
----------	--------------------	------------------------	-------------

<b>1 novembre</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU)	Comunicazione in via telematica all'Agenda delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS
<b>2 novembre</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Antiriciclaggio	Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa. Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica;</li> <li>• effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;</li> <li>• ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini.</li> </ul> Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie;</li> <li>• gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o</li> </ul>

			<p>con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia;</li> <li>• le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari</li> </ul>
<b>3 novembre</b>	Utilizzatori del Libretto famiglia	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.</p> <p>Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piccoli lavori domestici;</li> <li>• assistenza domiciliare di bambini e anziani;</li> <li>• insegnamento supplementare.</li> </ul> <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli steward negli impianti sportivi</p>
<b>3 novembre</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p> <p>I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS</p>
<b>5</b>	Associazioni e	Imposta sugli	Termine per annotare sull'apposito prospetto gli

<b>novembre</b>	società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	intrattenimenti	<p>abbonamenti rilasciati nel mese precedente.</p> <p>Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.</p> <p>I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002</p>
<b>10 novembre</b>	CAF, Professionisti, Sostituti d'imposta	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine entro il quale effettuare l'accesso alle dichiarazioni precompilate 2024, mediante l'apposito servizio reso disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>La richiesta può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasmettendo all'Agenzia delle Entrate un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiedono i documenti, tramite l'apposito software;</li> <li>• oppure effettuando le richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti, senza scaricare alcun software, attraverso le funzionalità disponibili all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate ovvero con una CNS, una CIE o un'identità SPID, fornendo i dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione precompilata</li> </ul>
<b>11 novembre</b>	CAF, Professionisti	Modello 730	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 integrativi elaborati, ricevuti entro il 25.10.2024, e le comunicazioni dei risultati contabili dei modelli 730/2024 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi) ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente;</li> <li>• consegnare al contribuente la copia del modello 730 integrativo elaborato e del</li> </ul>

			<p>relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).</p> <p>La scadenza ordinaria del 10.11.2024, cadendo di domenica, slitta a lunedì 11.11.2024</p>
<b>14 novembre</b>	Lavoratori	Comunicazione all'INPS	<p>Inizia la possibilità per le lavoratrici madri di poter comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, qualora l'agevolazione sia stata esposta per la prima volta nel flusso UniEmens di competenza settembre 2024.</p> <p>L'invio può avvenire infatti decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi UniEmens, per la prima volta, i codici relativi all'esonero in oggetto.</p> <p>L'adempimento riguarda le lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che già fruiscono dell'esonero;</li> <li>• per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli</li> </ul>
<b>15 novembre</b>	Agrotecnici	Comunicazione dei dati reddituali all'ENPAIA	<p>Termine entro il quale gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati sono tenuti a trasmettere all'ENPAIA l'ammontare del reddito professionale lordo e netto di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l'anno di riferimento.</p> <p>La trasmissione deve essere effettuata anche in caso di dichiarazione dei redditi non presentata o negativa</p>
<b>15 novembre</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;</li> <li>• eseguite nel secondo mese precedente;</li> <li>• a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o</li> </ul>

			<p>superiori a 1.000 euro.</p> <p>Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa</p>
<b>15 novembre</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di ottobre 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di agosto 2024
<b>15 novembre</b>	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>15 novembre</b>	Pensionati	Canone RAI	<p>Presentazione all'ente pensionistico della richiesta di effettuare il pagamento rateizzato, mediante trattenuta sulla pensione, del canone di abbonamento RAI dovuto per l'anno 2025.</p> <p>Possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione tramite ritenuta sulle rate di pensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti titolari di prestazioni pensionistiche, con erogazione mensile, di natura previdenziale e assistenziale;</li> <li>• di importo lordo complessivo pari o inferiore a 18.000 euro con riferimento all'anno precedente a quello della domanda.</li> </ul> <p>La richiesta ha validità annuale e deve essere effettuata con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico</p>
<b>15 novembre</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese

<p><b>15 novembre</b></p>	<p>Titolari di partita IVA</p>	<p>IVA</p>	<p>Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.</p> <p>Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343</p>
<p><b>15 novembre</b></p>	<p>Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco</p>	<p>IVA</p>	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;</li> <li>• nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;</li> <li>• nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili</li> </ul>
<p><b>15 novembre</b></p>	<p>Associazioni senza scopo di lucro</p>	<p>IVA</p>	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli</p>

			<p>così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;</li> <li>• nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;</li> <li>• nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili</li> </ul>
<b>15 novembre</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera</p>
<b>15 novembre</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'imponibile complessivo;</li> <li>• l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>
<b>15 novembre</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese</p>
<b>15 novembre</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto</li> </ul>



			<p>o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente</li> </ul>
<b>15 novembre</b>	Enti non commerciali	Imposta sostitutiva	<p>Versamento della terza rata dell'imposta sostitutive del 14% dovuta per perfezionare la rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite se le partecipazioni o i terreni vengono ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Il versamento può infatti essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in tre rate annuali di pari importo;</li> <li>• con versamento della prima rata entro il 15 novembre 2022 e maggiorazione degli interessi del 3% annuo.</li> </ul> <p>La rivalutazione è subordinata alla redazione e asseverazione della perizia di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato entro il 15 novembre 2022</p>
<b>15 novembre</b>	Persone fisiche	Versamento Imposta sostitutiva	<p>Termine per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle crypto-attività possedute all'1.1.2023.</p> <p>Agli effetti della determinazione delle plusvalenze</p>

			<p>e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il valore normale delle cripto-attività, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023;</li> <li>• a condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.</li> </ul> <p>Il regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività</p>
<b>15 novembre</b>	Persone fisiche, Società semplici	Imposta sostitutiva	<p>Versamento della terza rata dell'imposta sostitutive del 14% dovuta per perfezionare la rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite se le partecipazioni o i terreni vengono ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Il versamento può infatti essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in tre rate annuali di pari importo;</li> <li>• con versamento della prima rata entro il 15 novembre 2022 e maggiorazione degli interessi del 3% annuo.</li> </ul> <p>La rivalutazione è subordinata alla redazione e asseverazione della perizia di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato entro il 15 novembre 2022</p>
<b>15 novembre</b>	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Versamento Imposta sostitutiva	<p>Termine per versare la seconda rata dell'imposta sostitutiva del 16% ai fini della rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengono ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva può infatti essere eseguito in tre rate annuali di pari</p>

			<p>importo. In questo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 15.11.2023;</li> <li>• le rate successive alla prima devono essere maggiorati degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023</li> </ul>
<b>15 novembre</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di settembre, la cui scadenza del termine era il 16.10.2024
<b>15 novembre</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</li> </ul>
<b>15 novembre</b>	Enti non commerciali	IVA	<p>Termine per annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>• ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” (regime attualmente abrogato).</li> </ul> <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p>
<b>15 novembre</b>	Periti agrari	Comunicazione dei dati reddituali	Termine entro il quale i periti agrari e i periti agrari laureati sono tenuti a trasmettere all’ENPAIA l’ammontare del reddito professionale

		all'ENPAIA	lordo e netto di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l'anno di riferimento. La trasmissione deve essere effettuata anche in caso di dichiarazione dei redditi non presentata o negativa
<b>15 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso Ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di settembre, la cui scadenza del termine era il 16.10.2024
<b>15 novembre</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
<b>16 novembre</b>	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione");</li> <li>assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015.</li> </ul> Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro. Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente
<b>18</b>	Soggetti operanti	Versamento	Versamento dell'addizionale del 10% applicata

<b>novembre</b>	nel settore finanziario	Addizionale del 10%	<p>agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero);</li> <li>• ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori).</li> </ul> <p>L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione</p>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando</p>

			<p>l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.</p> <p>L'acconto dell'addizionale comunale - pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente - è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo; il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre</p>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali regionali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta</p>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali	<p>Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei</p>

		regionali IRPEF	redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
<b>18 novembre</b>	Artigiani	Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.8.2024), della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2024) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro l'1.7.2024) del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.</li> </ul> L'adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito
<b>18 novembre</b>	Artigiani	Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale versare la terza rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per gli artigiani, i contributi dovuti per l'anno 2024 sono stati fissati nella misura pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.427,04 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;</li> <li>• 4.371,80 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.

			<p>Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.</p> <p>Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 15% sui compensi per la perdita di avviamento;</li> <li>• del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>18 novembre</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.</p> <p>Il contributo è ripartito tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• committente (2/3);</li> <li>• collaboratore (1/3).</li> </ul> <p>Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>18</b>	Commercianti	Versamento	Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla



<b>novembre</b>		Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.8.2024), della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2024) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro l'1.7.2024) del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.</li> </ul> <p>L'adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di</p>
<b>18 novembre</b>	Commercianti	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale versare la terza rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.</p> <p>Per gli artigiani, i contributi dovuti per l'anno 2024 sono stati fissati nella misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.515,43 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;</li> <li>• 4.460,19 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>• oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.</li> </ul> <p>Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.</p>

			<p>La disciplina prevede inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;</li> <li>• il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.</li> </ul> <p>Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.</p> <p>Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;</li> <li>• la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Intermediari immobiliari	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21%, a titolo di acconto, ove:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;</li> <li>• intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.</li> </ul> <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;</li> <li>• ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta.</li> </ul> <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p>
<b>18 novembre</b>	Contribuenti minimi	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di ottobre.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;</li> <li>• acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;</li> <li>• acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del settore privato;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).</li> </ul> <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006;</li> <li>• dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006.</li> </ul> <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
<p><b>18 novembre</b></p>	<p>Imprese</p>	<p>Domanda di agevolazione</p>	<p>Termine iniziale per presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15.11.2024 indicati nella comunicazione ordinaria già presentata entro il 12.7.2024 ai fini del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023 (art. 1 co. 1 del DL 113/2024).</p> <p>Nella comunicazione integrativa, che deve essere presentata a pena di decadenza, è necessario indicare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;</li> <li>• le relative fatture elettroniche;</li> <li>• gli estremi della certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese.</li> </ul> <p>La comunicazione integrativa indica comunque un ammontare di investimenti effettivamente</p>

			<p>realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione già inviata.</p> <p>Tale disciplina si applica anche qualora la comunicazione ordinaria presentata rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);</li> <li>• nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.</li> </ul> <p>Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;</li> <li>• l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato</li> </ul>
<p><b>18 novembre</b></p>	<p>Datori di lavoro agricolo</p>	<p>Contributi INPS</p>	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato), in relazione alle prestazioni</p>

			<p>terminate il mese precedente.</p> <p>In particolare, l'adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste (per tale modalità è necessario attendere apposite istruzioni INPS), utilizzando il modello "F24" trasmesso dall'Istituto tramite Cassetto previdenziale.</p> <p>L'Istituto del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura è stato introdotto dall'art. 1 co. 343 della L. 29.12.2022 n.197 per il biennio 2023 - 2024, che prevede la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori (disoccupati, percettori di NASpI, DIS-COLL, RdC e ammortizzatori sociali, pensionati) rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore) e al ricorrere delle condizioni</p>
<b>18 novembre</b>	Imprese	Versamento Imposta sugli intrattenimenti	<p>Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.</p> <p>I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario;</li> <li>• nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa
<b>18 novembre</b>	Datori di lavoro	Denunce retributive e	Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia

		contributive	contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)
<b>18 novembre</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPGI	Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)
<b>18 novembre</b>	Datori di lavoro	Contributi CASAGIT	Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato
<b>18 novembre</b>	Imprese di assicurazione	Versamento Imposta sulle assicurazioni	Termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo dell'imposta sulle assicurazioni, pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili. La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza. Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non

			<p>è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p> <p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 26% sugli interessi ed altri proventi;</li> <li>• del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;</li> <li>• del 26% sugli altri redditi di capitale.</li> </ul> <p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;</li> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di ottobre e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.</li> </ul> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;</li> <li>il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2024
<b>18 novembre</b>	Lavoratori	Contributi INPS lavoratori agricoli autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori iscritti alla Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi dovuti per l'anno in corso.</p> <p>L'importo da versare è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>contributo IVS, determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale per il numero di giornate indicate nella "Tabella D" allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda, e al risultato ottenuto occorre applicare l'aliquota di finanziamento del 24%;</li> <li>contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione;</li> <li>contributo di maternità;</li> <li>contributo INAIL</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>L'imponibile previdenziale è costituito dal</p>

			<p>compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>18 novembre</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei lavoratori sportivi (FPSP)</p>
<b>18 novembre</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;</li> <li>• è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale;</li> <li>• è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).</li> </ul> <p>Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare</p>
<b>18 novembre</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.</p> <p>Al Fondo sono iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i lavoratori subordinati dell'area del</li> </ul>

			<p>dilettantismo e del professionismo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo.</li> </ul> <p>L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore</p>
<b>18 novembre</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell'obbligo anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021;</li> <li>• i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.</li> </ul> <p>Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.</p> <p>L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);</li> <li>• 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.</li> </ul> <p>Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.</p> <p>Sono previste anche le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;</li> <li>• fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è</li> </ul>

			dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Imposta sostitutiva	<p>Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori nel mese precedente.</p> <p>L'imposta è applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;</li> <li>• solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Società di persone, Società semplici	Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024;</li> <li>• la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;</li> <li>• la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37</li> </ul>

			<p>del DLgs. 13/2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;</li> <li>• con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024.</li> </ul> <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p>
<b>18 novembre</b>	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di ottobre.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;</li> <li>• versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</li> </ul> <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;</li> <li>• per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero</li> </ul>

			<p>quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7)</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.</p> <p>I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa</p>
<b>18 novembre</b>	Concedenti nei contratti agrari	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale versare la terza rata dei contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.</p> <p>Annualmente l'INPS comunica con apposita circolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le aliquote da applicare;</li> <li>• le agevolazioni;</li> <li>• le modalità di pagamento (da effettuarsi con Mod. F24)</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Imposta sostitutiva premi di produttività	<p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Per le somme erogate nel corso dell'anno 2024, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i</li> </ul>

			<p>somministrati);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.</li> </ul> <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015;</li> <li>• nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.</li> </ul> <p>L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi</p>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;</li> <li>• 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% in ogni altro caso</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Artigiani, Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Premi INAIL	<p>Termine entro il quale gli artigiani sono tenuti ad effettuare il versamento, con i previsti interessi, della quarta rata del premio INAIL dovuto in autoliquidazione.</p> <p>L'adempimento riguarda gli artigiani che hanno optato per il pagamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, comunicando la decisione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni</p>
<b>18 novembre</b>	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Versamento Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.8.2024), della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2024) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro l'1.7.2024) del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno in corso</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;</li> <li>• se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme</li> </ul>



			<p>a quello del mese successivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.</li> </ul> <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni);</li> <li>• si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).</li> </ul> <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti</p>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.</p>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co.1 lett. l) del TUIR.</p>

			<p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;</li> <li>• se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;</li> <li>• il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).</p> <p>I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta</p>
<b>18 novembre</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso Ritenute alla fonte	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2024</p>
<b>18 novembre</b>	Società di persone	Versamento Rateizzazione IRAP	<p>Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024;</li> <li>• la quinta rata degli importi dovuti a saldo per</li> </ul>

			<p>l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;</li> <li>• la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;</li> <li>• con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024.</li> </ul> <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p>
<b>18 novembre</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento Rateizzazione IRAP	<p>Versamento, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024;</li> <li>• la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;</li> <li>• la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;</li> <li>• con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione. Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Società di capitali	Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024;</li> <li>• la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;</li> <li>• la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37</li> </ul>

			<p>del DLgs. 13/2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;</li> <li>con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024.</li> </ul> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024;</li> <li>soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l'obbligo;</li> <li>soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.</li> </ul> <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p>
<b>18 novembre</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali	Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024;</li> <li>la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;</li> <li>la quinta rata degli importi dovuti a saldo per</li> </ul>

			<p>l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;</li> <li>con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024.</li> </ul> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024;</li> <li>soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l'obbligo;</li> <li>soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.</li> </ul> <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p>
<b>18 novembre</b>	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la nona rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 18.3.2024;</li> <li>la sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024 (con la maggiorazione dell'1,6%);</li> <li>la quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%</li> <li>calcolata anche sulla maggiorazione</li> </ul>

			<p>dell'1,6%).</p> <p>Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).</p> <p>Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre</p>
<b>18 novembre</b>	Persone fisiche	Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024;</li> <li>• la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;</li> <li>• la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;</li> <li>• la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024.</li> </ul> <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p>
<b>18 novembre</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento Rateizzazione IRAP	<p>Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024;</li> <li>• la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;</li> <li>• con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024.</li> </ul> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;</li> <li>• soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l'obbligo;</li> <li>• soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione.</li> </ul> <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate</p>



			<p>mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p>
<b>18 novembre</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024;</li> <li>• la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;</li> <li>• con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024.</li> </ul> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;</li> <li>• soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l'obbligo;</li> <li>• soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione.</li> </ul> <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p>

			Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024
<b>18 novembre</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di ottobre e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di settembre, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata;</li> <li>• possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</li> </ul> <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;</li> <li>• il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS";</li> <li>• presentati in Dogana per conto della persona</li> </ul>

			<p>alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p>
<b>18 novembre</b>	Imprese	Versamento Imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'imposta sugli intrattenimenti;</li> <li>• dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta.</li> </ul> <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;</li> <li>• forfetizzazione della detrazione;</li> <li>• esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;</li> <li>• versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Versamento	<p>Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL 78/2010;</li> <li>• relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte,</li> </ul>

			<p>di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati in qualità di sostituti d'imposta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti</li> <li>• dall'art. 30 del DL 78/2010.</li> </ul> <p>La sospensione si applica anche agli atti di cui all'art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'art. 1 co. 792 della L. 160/2019</p>
<b>18 novembre</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento Imposta sostitutiva capital gain	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva;</li> <li>• la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;</li> <li>• la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente.</li> </ul> <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;</li> <li>• anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.</li> </ul> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnando la relativa documentazione, anche in copia;</li> <li>• oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva.</li> </ul> <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p>
<b>18 novembre</b>	Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del	Versamento Imposta sostitutiva capital gain	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.

	<p>risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;</li> <li>• la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;</li> <li>• l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;</li> <li>• la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);</li> <li>• il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;</li> <li>• l'esclusione dal monitoraggio fiscale.</li> </ul> <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni;</li> <li>• ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere.</li> </ul> <p>L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro</p>
--	--	--

			<p>percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 16 febbraio dell'anno successivo;</li> <li>• entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione.</li> </ul> <p>L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie</p>
<b>18 novembre</b>	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Versamento IVA	<p>Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre luglio-settembre, senza maggiorazione di interessi.</p> <p>Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;</li> <li>• il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo</li> </ul>
<b>18 novembre</b>	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2024.</p> <p>Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente</p>

<p><b>18 novembre</b></p>	<p>Titolari di partita IVA in regime trimestrale</p>	<p>Versamento IVA</p>	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al trimestre luglio-settembre e versamento dell'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;</li> <li>• il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.</li> </ul> <p>Possono optare per il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore alle soglie individuate dall'art. 7 del DPR 542/99.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 co. 11 della L. 183/2011, si applicano gli stessi limiti fissati con riguardo al regime di contabilità semplificata dunque, a decorrere dall'1.1.2023 ex art. 1 co. 276 della L. 197/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;</li> <li>• 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.</li> </ul> <p>In presenza dei suddetti requisiti, i soggetti interessati possono esercitare l'opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.</p> <p>I presupposti concernenti il volume d'affari devono essere verificati con riferimento all'anno precedente l'opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d'affari presunto per tale anno</p>
<p><b>18 novembre</b></p>	<p>Titolari di partita IVA in regime</p>	<p>Versamento IVA</p>	<p>Liquidazione e versamento dell'IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa ai mesi di gennaio-novembre 2024;</li> </ul>



	trimestrale		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di ammontare cumulativo inferiore a 100 euro, qualora non sia stata già versata in precedenza.</li> </ul> <p>La disciplina prevede infatti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;</li> <li>• il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 novembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.</li> </ul> <p>Possono optare per il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore alle soglie individuate dall'art. 7 del DPR 542/99.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 co. 11 della L. 183/2011, si applicano gli stessi limiti fissati con riguardo al regime di contabilità semplificata dunque, a decorrere dall'1.1.2023 ex art. 1 co. 276 della L. 197/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;</li> <li>• 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.</li> </ul> <p>In presenza dei suddetti requisiti, i soggetti interessati possono esercitare l'opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.</p> <p>I presupposti concernenti il volume d'affari devono essere verificati con riferimento all'anno precedente l'opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d'affari presunto per tale anno</p>
<b>18</b>	Titolari di partita	Ravvedimento	Regolarizzazione, da parte dei soggetti in regime

<b>novembre</b>	IVA in regime trimestrale	operoso IVA	trimestrale opzionale, degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2024
<b>18 novembre</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
<b>18 novembre</b>	Banche	Versamento Ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta. Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti
<b>18 novembre</b>	Notai, Persone fisiche	Versamento Tobin tax Adempimento: Versamento	Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;</li> <li>• ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;</li> <li>• alle "operazioni ad alta frequenza", effettuati nel mese precedente.</li> </ul> I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni
<b>18 novembre</b>	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo

			<p>qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>I contributi sono a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'impresa mandataria (2/3);</li> <li>• dell'incaricato (1/3).</li> </ul> <p>L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>20 novembre</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi ENASARCO	<p>Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre.</p> <p>Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L'aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,5% a carico del proponente;</li> <li>• 8,5% a carico dell'agente.</li> </ul> <p>Il proponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui.</p> <p>Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui</p>
<b>20 novembre</b>	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inizio periodo della prestazione in modalità agile;</li> <li>• proroga.</li> </ul> <p>In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di</p>

			proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo
<b>20 novembre</b>	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.</p> <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;</li> <li>• l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;</li> <li>• la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;</li> <li>• la trasferimento del lavoratore in missione;</li> <li>• la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;</li> <li>• la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;</li> <li>• la cessazione anticipata della missione</li> </ul>
<b>20 novembre</b>	Datori di lavoro marittimo	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione di cessazione della gente di mare;</li> <li>• comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;</li> <li>• comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;</li> <li>• comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;</li> <li>• comunicazione unica.</li> </ul> <p>La comunicazione deve essere predisposta per il</p>

			tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco. L'obbligo riguarda in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli armatori;</li> <li>• le società di armamento</li> </ul>
<b>20 novembre</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Comunicazioni obbligatorie	Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. Il DM 23.2.2022 ha definito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;</li> <li>• lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.</li> </ul> Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa
<b>20 novembre</b>	Imprese	Contributo CONAI	Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di ottobre 2024. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;</li> <li>• trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente</li> </ul>

			<p>sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.</li> </ul> <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
<b>22 novembre</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Canone di concessione	<p>Versamento, da parte dei concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre sugli apparecchi di intrattenimento.</p> <p>Il canone di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito;</li> <li>• è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate.</li> </ul> <p>Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare</p>
<b>22 novembre</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Quarto versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il periodo contabile settembre-ottobre;</li> <li>• in misura pari alla differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati.</li> </ul> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di</p>

			<p>apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
<b>25 novembre</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli</li> </ul>
<b>25 novembre</b>	Datori di lavoro agricolo	Versamento Contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli.</li> </ul> <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p> <p>Le aliquote da applicare sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore);</li> <li>• 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore).</li> </ul> <p>Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi</p>
<b>25 novembre</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock"</li> </ul>

		<p>ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la</p>
--	--	---



			presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare
<b>25 novembre</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</li> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi</p>

			<p>agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>28 novembre</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Primo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il periodo contabile novembre-dicembre;</li> <li>• pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto.</li> </ul> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
<b>28 novembre</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Ravvedimento operoso IRAP	<p>Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a</p>

			saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, con riferimento al modello IRAP 2024, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.8.2024
<b>28 novembre</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Ravvedimento operoso Imposte da modello REDDITI	Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, con riferimento al modello REDDITI 2024, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.8.2024. Tale scadenza vale per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;</li> <li>• soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l'obbligo;</li> <li>• soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione</li> </ul>
<b>29 novembre</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</li> <li>• pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.</li> </ul> La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97
<b>29 novembre</b>	Medici e altri professionisti sanitari	IRPEF	Termine, per gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività - primario o secondario - 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia", per

			<p>regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2024 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni, il cui termine è scaduto il 30.9.2024.</p> <p>L'obbligo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute);</li> <li>• rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.</li> </ul> <p>In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche</p>
<b>29 novembre</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di ottobre 2024, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;</li> <li>• i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.</li> </ul> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.</p> <p>Con riferimento al mese di novembre, cadendo il 30.11.2024 di sabato, il termine è anticipato al 29.11.2024.</p> <p>Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
<b>29 novembre</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste,	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché</p>

	Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie		<p>relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di ottobre 2024.</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.</p> <p>Con riferimento al mese di novembre, cadendo il 30.11.2024 di sabato, il termine è anticipato al 29.11.2024.</p> <p>Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
<b>29 novembre</b>	Datori di lavoro	Adempimenti documentali	<p>Termine entro il quale presentare la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.</p> <p>L'adempimento riguarda in particolare i datori di lavoro che decadono dalla possibilità di avvalersi dell'esonero dall'assunzione di disabili per effetto del mancato pagamento del contributo esonerativo</p>
<b>29 novembre</b>	Farmacie, Medici e altri professionisti sanitari, Strutture sanitarie	IRPEF	<p>Termine per regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2024 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni, il cui termine è scaduto il 30.9.2024.</p> <p>L'obbligo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute);</li> <li>• rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.</li> </ul> <p>In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche</p>
<b>30 novembre</b>	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale è possibile presentare, tardivamente, all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape sociale (seconda finestra), per i soggetti che</p>

			<p>maturano i requisiti di cui all'art. 1 co. 179 della L. 232/2016.</p> <p>Le domande tardive vengono prese in considerazione dall'INPS solo se nell'anno di riferimento risulta un residuo di risorse.</p> <p>L'Ape sociale rappresenta un'indennità erogata dall'INPS con la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età e 5 mesi sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinari.</p> <p>Le categorie beneficiarie dell'Ape sociale sono quelle dei disoccupati di lungo corso, degli invalidi dal 74%, dei caregiver e degli addetti ai lavori gravosi.</p> <p>Ai fini dell'accesso al trattamento è necessario il possesso anche di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• specifici requisiti contributivi;</li> <li>• determinate condizioni</li> </ul>
<b>30 novembre</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
<b>30 novembre</b>	Consulenti del lavoro	Contributi ENPACL	Termine entro il quale i consulenti del lavoro dovranno versare all'ENPACL: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quarta rata del contributo soggettivo minimo;</li> <li>• la terza rata del contributo soggettivo dovuto oltre il minimo;</li> <li>• la terza rata del contributo integrativo dovuto oltre il minimo</li> </ul>
<b>30 novembre</b>	Lavoratori	Comunicazione all'INPS	Termine entro il quale la lavoratrice madre è tenuta a comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, se la prima esposizione dell'esonero è avvenuta nel flusso UniEmens di competenza aprile 2024. <p>La lavoratrice ha infatti 7 mesi di tempo, decorrenti dal primo giorno del mese successivo</p>

			<p>al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l'esonero per la lavoratrice, per rendere la comunicazione.</p> <p>L'adempimento riguarda le lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che già fruiscono dell'esonero;</li> <li>• per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli</li> </ul>
<b>30 novembre</b>	Datori di lavoro	Adempimenti documentali	<p>Termine entro il quale fruire del trattamento di CIGS finalizzato al prepensionamento dei poligrafici (data ultima entro la quale devono essere presentate la domanda di pensione).</p> <p>Destinatari della CIGS sono i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 2020 e 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi</p>
<b>30 novembre</b>	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASI e relativi al quarto trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>La contribuzione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determinata annualmente dal FASI con apposite circolari;</li> <li>• calcolata applicando l'aliquota (differente in relazione alla classe di iscrizione del dirigente) alla retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (entro uno specifico massimale)</li> </ul>
<b>30 novembre</b>	Giornalisti	Contributi INPGI	<p>Termine entro il quale i giornalisti liberi professionisti devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi e relativi all'anno precedente.</p>

			L'adempimento riguarda in modo particolare coloro i quali hanno optato per il versamento della contribuzione dovuta in eccedenza a quella minima in modalità rateale
<b>30 novembre</b>	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale è possibile presentare all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico "precoci", per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'art. 1 co. 199 della L. 232/2016.</p> <p>Il requisito contributivo è ridotto a 41 anni per i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disoccupazione (causa licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) e conclusione dell'indennità da almeno 3 mesi;</li> <li>• assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, del coniuge o parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (o parente o affine di secondo grado convivente in specifiche situazioni);</li> <li>• riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;</li> <li>• lavoratore dipendente (di categorie specificatamente elencate) e svolgimento di attività gravose per specifici periodi.</li> </ul> <p>Le domande presentate entro il suddetto termine saranno prese in considerazione solo se residueranno risorse finanziarie</p>
<b>30 novembre</b>	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente.</p> <p>I citati dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti;</li> <li>• devono essere comunicati entro il trentesimo</li> </ul>



			<p>giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.</p> <p>Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico</p>
<b>30 novembre</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico, e devono essere iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti;</li> <li>• collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>• associati in partecipazione con apporto lavorativo.</li> </ul> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso);</li> <li>• a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL);</li> <li>• su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.</li> </ul> <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria</p>
<b>30 novembre</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Prelievo erariale unico (PREU)	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile settembre ottobre
<b>30 novembre</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.

			<p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci</p>
<b>30 novembre</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</p> <p>Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;</li> <li>• le altre il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.</li> </ul> <p>Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo</p>
<b>30 novembre</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all'Agenda delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in</p>

			relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione
<b>30 novembre</b>	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Versamento	Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai tributi, ad eccezione dell'IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;</li> <li>• nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi.</li> </ul> I contribuenti possono versare gli importi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 30.11.2023;</li> <li>• mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023.</li> </ul> Il primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un'unica soluzione o in forma rateale)

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie*

*amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti***